

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito del contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di massa;
2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese;
2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi.
3. Programmi di Coproduzione Internazionale.
4. Considerazioni finali

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. Attività del Ministero della Difesa nell'ambito del contrasto alla proliferazione e all'ingiustificato accumulo nel mondo di armi convenzionali e di distruzione di Massa.

Nel quadro delle numerose iniziative internazionali, governative e non, l'Italia ha assunto sempre di più un ruolo di primaria importanza, partecipando fattivamente alle riunioni dei principali consessi / regimi internazionali di controllo dei materiali d'armamento quali il *Wassenaar Arrangement (WA)*, il *Missile Technology Control Regime (MTCR)* per gli UAV ed i Missili Cruise ed Hypersonic, il *Nuclear Suppliers Group (NSG)* e l'*Australia Group (AG)* i cui studi, in particolare nell'ambito di quest'ultimo regime, relativamente alle armi batteriologiche e chimiche sono stati di particolare interesse ed avranno ulteriore rilevanza alla luce dell'attuale contesto internazionale che ha visto la diffusione del contagio ad opera del COVID-19. In tali consessi, il contributo del Ministero della Difesa, prevalentemente di natura tecnica, si esprime attraverso:

- l'analisi delle proposte degli altri Stati e lo studio di nuovi materiali e/o tecnologie considerate proliferanti;
- l'aggiornamento dell'Elenco dei Materiali di Armamento nazionali.

Anche nel corso del 2020, il Dicastero Difesa ha preso parte attivamente ai citati regimi. I risultati di questi lavori di ricerca e studio a livello internazionale congiunto, trova concreta applicazione nazionale nell'ambito delle operazioni svolte dallo SMD – RIS relativamente alle attività autorizzative e di controllo delle esportazioni, importazioni di tutti i materiali di armamento e quelli “*dual use*” ad alta tecnologia.

2. Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito del Ministero Difesa.

Lo Stato Maggiore della Difesa – II Reparto, in particolare, alla luce della Legge n. 185/90 e s.m.i. è competente al rilascio, nei confronti dell'Industria del comparto Difesa, di alcune tipologie di autorizzazioni (ex art. 2 comma 6 e art. 9 comma 4 e 5), dettagliatamente descritte nel successivo paragrafo relativo alle attività istruttorie. Inoltre, fornisce all'Autorità Nazionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI – UAMA) sulle restanti tipologie di operazioni, il previsto parere di carattere tecnico-operativo e di sicurezza (la valutazione di carattere politico internazionale è prerogativa del citato MAECI).

Per poter esprimere le proprie valutazioni, lo Stato Maggiore Difesa – RIS si avvale del supporto fornito dai competenti Enti del Ministero (SGD/DNA, Direzioni Tecniche, Reparti dello SMD, Stati Maggiori di Forza Armata/Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), nonché del Dipartimento Informazioni e Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri per i materiali classificati. Le valutazioni attengono ai sottoelencati aspetti:

- conseguenze che potrebbero generare nuovi armamenti o la cessione di tecnologia per il Paese importatore nell'ambito degli equilibri dell'area strategica interessata, sia dal punto di vista tecnico-militare che di sicurezza;

- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene sia da tutelare nell'interesse nazionale;
- vantaggi che possano derivare dalla conoscenza delle caratteristiche tecniche del materiale da parte del Paese acquirente;
- impatto che la fornitura di armamenti ad altri Paesi potrebbe avere nei confronti di eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le Società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dagli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR - *Missile Technology Control Regime*, NSG - *Nuclear Suppliers Group* e AG - *Australia Group*);
- eventuale esistenza di ulteriori intese/limitazioni internazionali che possano vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa qualora i progetti siano stati sviluppati con fondi/personale dell'A.D. .
- congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (ai sensi della Legge n.125/2014);
- opportunità che il materiale/tecnologie possano essere esposte in fiere ovvero venga rilasciata la conoscenza di dati tecnici senza l'idonea autorizzazione.

Il Dicastero Difesa è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 comma 3 della legge 185/90, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze, dello Sviluppo Economico, alla elaborazione del Decreto di recepimento in ambito nazionale della Direttiva Europea per la stesura dell'Elenco dei Materiali di Armamento (*Annesso I*). Lo stesso è analizzato e rielaborato in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali a cui l'Italia aderisce.

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale sul controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta Europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

ATTIVITA' AUTORIZZATIVE

1. Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa – Segretariato Generale/DNA è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese (Se.R.N.I.) operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni, comunque connesse, di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della citata legge, nell'anno 2020 ha tenuto **n. 6 riunioni** ordinarie con cadenza bimestrale, durante le quali ha deliberato:

- **l'iscrizione di n. 21 Società** (n. 31 nel 2019);
- la sospensione di n. 0 Società (nessuna anche nel 2019);
- la **cancellazione di n. 15 Società** (n. 18 nel 2019).

Nel merito, l'adozione dei provvedimenti di cancellazione si è resa necessaria per le seguenti motivazioni:

- n. 4 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (n. 5 nel 2019);
- n. 4 per non aver pagato il contributo annuo previsto per Legge;
- n. 1 per assenza di opportunità commerciali;
- n. 2 per fusione/incorporazione con altre ditte;
- n. 2 per abbandono attività connesse al perimetro d'applicazione della L.185/90;
- n. 1 per cessione ramo d'azienda del settore Difesa;
- n. 1 su richiesta della società interessata causa cessazione attività produttiva (n. 1 nel 2019).

Alla data del 31.12.2020 risultano **iscritte al Registro n. 354 Società** – (n. 347 nel 2019).

E' da segnalare, infine, che le Società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti un totale di n. 170.389 voci – (161.613 voci nel 2019).

In *Annexo 2*, la Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2020.

2. Istruttorie ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Lo Stato Maggiore Difesa – II Reparto, opera in qualità di Unità Organizzativa Responsabile (U.O.R.), in coordinazione con gli altri Dicasteri interessati, sulle seguenti attività:

- rilascio al MAECI – UAMA del parere sotto il profilo tecnico e di sicurezza, ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi non NATO/UE (articolo 9 comma 2, cit. L.185/90);
- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO/UE (articolo 9 comma 4, cit. L.185/90) e verso Paesi con i quali siano state stipulate eventuali “apposite intese intergovernative”, per l'interscambio di materiali d'armamento;
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di contratti precedentemente autorizzati, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
 - importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione;
 - reimportazioni o riesportazioni temporanee, di materiali già regolarmente esportati, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

- temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati;
- temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche, campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta per le prestazione di servizi per addestramento e manutenzioni da effettuarsi in Italia o all'estero in prosecuzione di rapporti legittimamente già autorizzati (articolo 2 comma 6), per un totale di **n. 84 istanze** (n. 74 nel 2019) ed un importo pari a circa 1.660 Mln. € (318,6 Mln. € nel 2019). Per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta per prestazione di servizi rilasciati ai sensi del citato articolo di Legge, si riporta la Tabella riepilogativa per l'anno 2020 (*Annesso 3*) ed i grafici riportanti il numero delle istanze autorizzate dal 2000 al 2020 (*trend* degli ultimi venti anni) e la suddivisione per Società;
- partecipazione a cadenza mensile al Comitato Consultivo per i materiali d'armamento, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed al Comitato Consultivo per i materiali a duplice uso presso il MAECI (competenza migrata dal MISE al MAECI ad inizio 2020).

3. Programmi di Coproduzione Internazionale

La situazione aggiornata delle imprese italiane ufficialmente partecipanti agli attuali Programmi Intergovernativi è riepilogata nella Tabella in *Annesso 4*.

4. Considerazioni finali

In esito alla tematica in esame, appare doveroso focalizzare l'attenzione su alcuni ulteriori elementi di valutazione che meglio possono configurare la reale portata delle decisioni inerenti l'esportazione di materiali di armamento ed il loro impatto per gli interessi nazionali.

Difatti, recenti interpretazioni in termini restrittivi delle citate esportazioni verso alcuni Paesi dell'area Mediorientale (in particolare Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti), hanno suscitato perplessità e rammarico da parte delle massime Autorità locali, configurando potenziali rischi trasversali per tutto il Sistema Paese nelle sue declinazioni di natura politica, economica, commerciale, energetica, securitaria, diplomatica e giuridica; tutti ambiti, questi, che direttamente o indirettamente hanno anche un impatto per le Operazioni/Missioni militari all'estero.

Come noto, infatti, le attività legate al *procurement* verso i Paesi del Golfo rappresentano una voce del bilancio nazionale ed un fattore di penetrazione strategica di assoluto rilievo, non surrogabile da altri settori o comparti nazionali, ed assumono una rilevanza ancor più significativa nell'attuale fase recessiva dovuta alla pandemia in atto.

Per quanto precede, ipotizzare di poter confermare anche in futuro le posizioni ostative sopra citate, potrà comportare unicamente degli evidenti svantaggi per il nostro Paese che vanno assolutamente evitati.

In tale contesto, alla luce della rilevanza politica e della sensibilità della tematica trattata, ma anche del potenziale impatto sulle operazioni, appare necessario e doveroso ricercare un nuovo approccio sistemico complessivo nazionale (*Whole of Government Approach*), unito ad una profonda riflessione complessiva, tale da permettere la salvaguardia degli interessi nazionali in tutte le sue accezioni.



IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Generale Enzo VECCIARELLI

ANNESI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2019;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2020;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 1° luglio 2019.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva (UE) 2019/514.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni, il quale prevede che l'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 del medesimo art. 2, è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2019/514 della Commissione del 14 marzo 2019, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;

Considerato che il citato art. 2, comma 3, della legge n. 185 del 1990, prescrive altresì che l'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali d'armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e dello sviluppo economico;

Visti i decreti interministeriali in data 23 settembre 1991, 28 ottobre 1993, 1° settembre 1995, 13 giugno 2003, 11 aprile 2012, 26 giugno 2013, 7 maggio 2014, 17 marzo 2015, 2 novembre 2016, 13 luglio 2017 e 2 marzo 2018 con i quali sono state approvate le precedenti versioni degli elenchi dei materiali d'armamento;

Constatata la necessità di approvare un nuovo elenco dei materiali di armamento, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della citata direttiva (UE) 2019/514;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 185 del 1990, allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2019

Il Ministro della difesa
TRENTE

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
MOAVERO MILANESI

Il Ministro dell'interno
SALVINI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TRIA

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
DI MAIO

ALLEGATO

RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/514
ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO ED. 2019


Introduzione.

Il presente elenco comprende «materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie» ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla direttiva (UE) 2019/514 all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo *Missile Technology Control Regime* (MTCR) e *Australia Group* (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'intesa multilaterale di riferimento:

«#» non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);

«*» non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche.

I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle categorie in cui sono ricompresi:

- a) armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche - categorie 7 e 21;
- b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento - categorie 1, 3, 16 e 21;
- c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento - categorie 2, 3, 16 e 21;
- d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri - categorie 4, 16 e 21;
- e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare - categorie 6, 16 e 21;
- f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti - categorie 9 e 21 per uso militare;
- g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare - categorie 10, 16 e 21;
- h) polveri, esplosivi, propellenti - categorie 8 e 21;
- i) sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare - categorie 5, 11, 15, 18 e 21;
- j) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare - categorie 13 e 21;
- k) materiali specifici per l'addestramento militare - categorie 14 e 21;
- l) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - categorie 18, 21, 22;
- m) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare - categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO

Nota 1 — I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione «Definizione dei termini usati nel presente elenco» allegata al presente elenco.

Nota 2 — In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi.

CATEGORIA 1.

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e «armi automatiche» di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

Nota — La categoria (cat.) 1 non si applica a:

- a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile;
- b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m;
- c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
- d. «armi da fuoco disattivate».

a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna;

Nota — La cat. 1.a. non si applica:

- a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;

c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni;

d. ai fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

b. Armi ad anima liscia, come segue:

- 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
- 2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
 - b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa.

Nota — La cat. 1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO₂.

Nota — La cat. 1.b. non si applica:

- a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938;
- b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;
- d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:
 - 1. macellazione di animali domestici;
 - 2. sedazione di animali;
 - 3. test sismici;
 - 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
 - 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: per gli inibitori *cf.* la categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

c. Armi che impiegano munizioni senza bossolo.

d. Accessori progettati per le armi di cui alle cat. 1.a., cat. 1.b. o cat. 1.c. come segue:

- 1. caricatori staccabili;
- 2. soppressori o attenuatori di rumore;
- 3. affusti speciali;
- 4. soppressori di bagliore;
- 5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine;
- 6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare.

CATEGORIA 2.

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. Bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lancia-proiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa;

Nota 1 — La cat. 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 — La cat. 2.a. non si applica alle armi come segue:

- a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890;

d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche;



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

1. macellazione di animali domestici;
2. sedazione di animali;
3. test sismici;
4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o
5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED);

N.B.: per gli inibitori *cf.* la categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri;

b. Lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota — La cat. 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

c. Congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per uso militare; e
2. appositamente progettati per le armi di cui alla cat. 2.a.;

d. Supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui alla cat. 2.a.

CATEGORIA 3.

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. munizioni per le armi di cui alle categorie 1, 2 o 12;

b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui alla cat. 3.a.

Nota 1 — I componenti appositamente progettati di cui alla categoria 3 comprendono:

a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;

b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;

c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;

d. bossoli combustibili per cariche esplosive;

e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale.

Nota 2 — La cat. 3.a. non si applica:

a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile;

b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato;

c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o

d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, lettere a., b. o c.

Nota 3 — La cat. 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi.

CATEGORIA 4.

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: per le apparecchiature di guida e navigazione, *cf.* categoria 11;

N.B. 2: per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili *cf.* cat. 4c.

a. Bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota — La cat. 4.a. comprende:

a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;

b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro.

b. Apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per uso militare; e

2. appositamente progettate per «attività» relative a quanto segue:

a. i prodotti di cui alla cat. 4.a.; o

b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Nota tecnica — Ai fini della cat. 4.b.2. il termine «attività» si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al controllo, al disinnescamento, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione.

Nota 1 — La cat. 4.b. comprende:

a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;

b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 — La cat. 4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.

c. Sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS).

Nota — La cat. 4c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sensori antimissile dei tipi seguenti:

1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o

2. sensori attivi ad impulsi Doppler;

b. sistemi di contromisure;

c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

d. installati su «aeromobile civile» e aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:

a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorità per l'aviazione civile di uno o più Stati membri dell'Unione europea o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o

b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO);

2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e


3. l'AMPS è dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'«aeromobile civile» in cui è installato.

CATEGORIA 5.

Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati:

a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;

b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori;



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alla cat. 5.a. o cat. 5.b.;

Nota — Ai fini della cat. 5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.

d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui alla cat. 5.a., cat. 5.b. o cat. 5c.

CATEGORIA 6.

Veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione *cf.* la categoria 11.

a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota tecnica: ai fini della cat. 6.a., l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi.

b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue:

1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore;

b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione;

c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4.500 kg; e

d. progettati o modificati come fuoristrada;

2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. appositamente progettati per i veicoli di cui alla cat. 6.b.1; e

b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore.

N.B.: *cf.* anche la cat. 13.a.

Nota 1 — La cat. 6.a. comprende:

a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate categoria 4;

b. veicoli corazzati;

c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadaare acque profonde;

d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi.

Nota 2 — La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui alla cat. 6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o più componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono:

a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile;

b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida);

c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi;

d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione.

Nota 3 — La categoria 6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori.

Nota 4 — La categoria 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. sono stati costruiti prima del 1946;

b. non posseggono i prodotti di cui di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e

c. non incorporano le armi di cui alla categoria 1, categoria 2 o categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scariare un proiettile.

CATEGORIA 7.

Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommosa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue:

a. «agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o agli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente;

b. agenti per la guerra chimica, comprendenti:

1. agenti nervini per guerra chimica:

a. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali: Sarin (GB); O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e Soman (GD); O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0);

b. O-alchil (uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali: Tabun (GA); O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6);

c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotioliati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: VX; O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotioliato (CAS 50782-69-9);

2. agenti vescicanti per guerra chimica:

a. ipriti allo zolfo, quali:

1. solfuro di 2-cloroetil e di clorometile (CAS 2625-76-5);

2. solfuro di bis (2-cloroetil) - (CAS 505-60-2);

3. bis (2-cloroetil) metano (CAS 63869-13-6);

4. 1,2-bis (2-cloroetil) etano (CAS 3563-36-8);

5. 1,3-bis (2-cloroetil) n-propano (CAS 63905-10-2);

6. 1,4-bis (2-cloroetil) n-butano (CAS 142868-93-7);

7. 1,5-bis (2-cloroetil) n-pentano (CAS 142868-94-8);

8. bis (2-cloroetil) etere (CAS 63918-90-1);

9. bis (2-cloroetil) etere (CAS 63918-89-8);

b. lewisiti, quali:

1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3);

2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1);

3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8);

c. ipriti all'azoto, quali:

1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8);

2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2);

3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1);

3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali:

a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) - (CAS 6581-06-2);

4. agenti defolianti per guerra chimica, quali:

a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF);

b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) - (agente arancione - CAS 39277-47-9);

c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue:

1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonidifluoruro (CAS 676-99-3);


2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C₁₀, incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8);

3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7);

4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5);

d. «agenti antisommosa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti:

1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) - (CA) - (CAS 5798-79-8);



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile. (o-clorobenzilidene)malonitrile - (CS) - (CAS 2698-41-1);

3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) - (CN) - (CAS 532-27-4);

4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) - (CAS 257-07-8);

5. 10-Cloro-5,10-diidrofensazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) - (CAS 578-94-9);

6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) - (CAS 5299-64-9);

Nota 1 — La cat. 7.d. non si applica agli «agenti antisommosa» singolarmente confezionati per difesa personale.

Nota 2 — La cat. 7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari.

e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati:

1. materiali o agenti di cui alla cat. 7.a., la cat. 7.b. o la cat. 7.d.; o

2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui alla cat. 7.c.;

f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue:

1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui alla cat. 7.a., alla cat. 7.b. o alla cat. 7.d. e loro componenti appositamente progettati;

2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla cat. 7.a. o la cat. 7.b. e loro componenti appositamente progettati;

3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla cat. 7.a. o alla cat. 7.b.;

Nota — La cat. 7.f.1. comprende:

a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico;

b. gli indumenti protettivi.

N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, *cf.* anche la voce 1A004 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alla cat. 7.a., la cat. 7.b. o la cat. 7.d. e loro componenti appositamente progettati;

Nota — La cat. 7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni.

N.B.: *cf.* anche la voce 1A004 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso.

h. «biopolimeri appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui alla cat. 7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione;

i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue:

1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui alla cat. 7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici;

2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui alla cat. 7.i.1, come segue:

a. «vettori di espressione»;

b. virus;

c. colture di cellule.

Nota 1 — Le cat. 7.b. e cat. 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze:

a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). *Cfr.* la voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;

b. acido cianidrico (CAS 74-90-8);

c. cloro (CAS 7782-50-5);

d. cloruro di carbonile (fosgene) - (CAS 75-44-5). *Cfr.* la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso;

e. difosgene (cloroformato di tricloro-metile) - (CAS 503-38-8);

f. non utilizzato dal 2004;

g. bromuro di xilile, orto- (CAS 89-92-9), meta- (CAS 620-13-3), para- butacene (CAS 104-81-4);

h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0);

i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3);

j. bromo acetone (CAS 598-31-2);

k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3);

l. bromo-metilclchetone (CAS 816-40-0);

m. cloro-acetone (CAS 78-95-5);

n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3);

o. iodoacetone (CAS 3019-04-3);

p. cloropicrina (CAS 76-06-2). *Cfr.* voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Nota 2 — Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle cat. 7.h. e cat. 7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare).

CATEGORIA 8.

«Materiali energetici» e relative sostanze, come segue:

N.B. 1: *cf.* anche la voce 1C011 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

N.B. 2: per le cariche e i dispositivi, *cf.* la categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso.

Note tecniche:

1. ai fini della categoria 8, eccetto la cat. 8.c.11. o la cat. 8.c.12., il termine «miscela» si riferisce a una composizione di due o più sostanze di cui almeno una è elencata nelle sottovoci della categoria 8;

2. ogni sostanza elencata nelle sottovoci della categoria 8 è oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN è utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma può essere utilizzato anche come combustibile o ossidante);

3. ai fini della categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti;

a. «esplosivi», come segue, e relative «miscele»:

1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 97096-78-1);

2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9);

3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 117907-74-1);

4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitanone) - (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (*cf.* anche voci cat. 8.g.3. e cat. 8.g.4. per i relativi precursori);

5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4);

6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) - (CAS 145250-81-3);


7. DATB (diamminotrinetrobenzene) - (CAS 1630-08-6);

8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina);

9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) - (CAS 194486-77-6);

10. DIPAM (3,3g-diammino-2,2g,4,4g,6,6g-esanitrobifenolo o dipicrammide) - (CAS 17215-44-0);

11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurite) - (CAS 55510-04-8);




8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

12. Furazani, come segue:
- DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano);
 - DAAzF (diamminoazofurazano) - (CAS 78644-90-3);
13. HMX e derivati (cfr. anche la cat. 8.g.5. per i relativi precursori), come segue:
- HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetra-ciclotetano, octogen o octogene) - (CAS 2691-41-0);
 - difluoroammirati analoghi di HMX;
 - K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabicyclo [3,3,0]ottanone-3, tetranitrosemiclicourile o cheto-biciclico HMX) - (CAS 130256-72-3);
14. HNAD (esanitroadamantano) - (CAS 143850-71-9);
15. HNS (esanitrostilbene) - (CAS 20062-22-0);
16. Imidazoli, come segue:
- BNNI (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo);
 - DNI (2,4-dinitroimidazolo) - (CAS 5213-49-0);
 - FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo);
 - NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo);
 - PTIA (1-piciril-2,4,5-trinitroimidazolo);
17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina);
18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) - (CAS 932-64-9);
19. Polinitrocubani con più di quattro gruppi nitro;
20. PYX (2,6-Bis(picirilammino)-3,5-dinitropiridina) - (CAS 38082-89-2);
21. RDX e derivati, come segue:
- RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazio-cicloesano, hexogen o hexogene) - (CAS 121-82-4);
 - Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazio-ciclo-esanone) - (CAS 115029-35-1);
22. TAGN (nitrate di triamminoguanidina) - (CAS 4000-16-2);
23. TATB (triamminotrinobenzene) - (CAS 3058-38-6) - (cfr. anche la cat. 8.g.7. per i relativi «precursori»);
24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammia) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina);
25. Tetrazoli, come segue:
- NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo);
 - NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo);
26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) - (CAS 479-45-8);
27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) - (CAS 135877-16-6) - (vedi anche la cat. 8.g.6. per i relativi «precursori»);
28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) - (CAS 97645-24-4) - (vedi anche la cat. 8.g.2. per i relativi «precursori»);
29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) - (CAS 55510-03-7);
30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina) - (CAS 229176-04-9);
31. Triazine, come segue:
- DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) - (CAS 19899-80-0);
 - NNHT (2-nitroimino-5-nitrosaidro-1,3,5-triazina) - (CAS 130400-13-4);
32. Triazoli, come segue:
- 5-azido-2-nitrotriazolo;
 - ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) - (CAS 1614-08-0);
 - ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo);
 - BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina);
 - DBT (3,3g-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) - (CAS 30003-46-4);
 - DNBT (dinitrobistriazolo) - (CAS 70890-46-9);
- non utilizzato dal 2010;
 - NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo);
 - PDNT (1-piciril-3,5-dinitrotriazolo);
 - TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) - (CAS 25243-36-1);
33. Esplosivi non elencati altrove nella cat. 8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti:
- una velocità di detonazione superiore a 8 700 m/s a densità massima; o
 - una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar);
34. non utilizzato dal 2013;
35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) - (CAS 119-27-7);
36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitanio);
37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5);
38. Tetrazine, come segue:
- BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina);
 - LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido);
39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70° C) e 373 K (100° C) e velocità di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar);
40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3);
41. FTDO (5,6(3', 4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido);
42. EDNA (Etilenedinitrammina) - (CAS 505-71-5).
- Nota* — La cat. 8.a. comprende i «co-cristalli esplosivi».
- Nota tecnica:* un «co-cristallo esplosivo» è un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o più molecole esplosive, almeno una delle quali è specificata nella cat. 8.a.
- b. «propellenti», come segue:
- qualsiasi «propellente» solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di:
 - 240 secondi per i «propellenti» non metallizzati, non alogenizzati;
 - 250 secondi per i «propellenti» non metallizzati, alogenizzati; o
 - 260 secondi per i «propellenti» metallizzati;
 - non utilizzato dal 2013;
 - «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg;
 - «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C);
 - «propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C);
 - qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui alla cat. 8.a.;
 - «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, appositamente progettati per uso militare;
 - materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele:
 - combustibili per «aeromobili» appositamente concepiti per uso militare;
- Nota 1* — La cat. 8.c.1. non si applica ai seguenti combustibili «per aeromobili»: LP-4, JP-5 e JP-8.
- Nota 2* — I combustibili per aeromobili di cui alla cat. 8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti.
- alano (ibrido di alluminio) - (CAS 7784-21-6);



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

3. borani, come segue e relativi derivati:
- carborani;
 - omologhi del borano, come segue:
 - decaborano (14) - (CAS 17702-41-9);
 - pentaborano (9) - (CAS 19624-22-7);
 - pentaborano (11) - (CAS 18433-84-6);
 - idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la cat. 8.d.8. e la cat. 8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina):
 - idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%;
 - monometilidrazina (CAS 60-34-4);
 - dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8);
 - dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7);

Nota — La cat. 8.c.4.a. non si applica alle «miscele» di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione.

5. combustibili metallici, «miscele» di combustibili o «miscele pirotecniche», sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti:

- metalli, come segue, e relative «miscele»:
 - berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;
 - polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno;
 - «miscele» contenenti uno degli elementi seguenti:
 - zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o
 - combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm;

Nota 1 — La cat. 8.c.5. si applica agli «esplosivi» e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio.

Nota 2 — La cat. 8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una «miscele» formulata per uso militare, quali «propellenti» ad impasto liquido, «propellenti» solidi o «miscele pirotecniche».

Nota 3 — La cat. 8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%).

6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburi formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad esempio Octal - CAS 637-12-7) o i palmitati;

7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico;

8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%;

9. sub-idruri di titanio (TiH_n) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68;

10. combustibili liquidi ad alta densità di energia non contemplati alla cat. 8.c.1., come segue:

a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad esempio l'impasto di boro), aventi densità di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg;

b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densità di energia (ad esempio cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densità di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20° C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa);

Nota — La cat. 8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile.

11. materiali «pirotecnic» e piroforici, come segue:

a. materiali «pirotecnic» o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR);

b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad esempio *MTV*);

12. miscele di combustibili, miscele «pirotecnic» o materiali energetici, non contemplati altrove nella categoria 8, aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. contenenti più dello 0,5% di particelle di uno qualunque dei seguenti:

- alluminio;
- berillio;
- boro;
- zirconio;
- magnesio; o
- titanio;

b. particelle di cui alla cat. 8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e

c. particelle di cui alla cat. 8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60%;

d. ossidanti, come segue, e relative «miscele»:

- ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) - (CAS 140456-78-6);
- AP (perclorato di ammonio) - (CAS 7790-98-9);
- composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti:
 - altri alogeni;
 - ossigeno; o
 - azoto;

Nota 1 — La cat. 8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2).

Nota 2 — La cat. 8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso.

- DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) - (CAS 78246-06-7);
- HAN (nitrato di idrossiammonio) - (CAS 13465-08-2);
- HAP (perclorato di idrossiammonio) - (CAS 15588-62-2);
- HNF (nitroformiato di idrazina) - (CAS 20773-28-8);
- nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4);
- perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7);
- ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) - (CAS 8007-58-7);

Nota — La cat. 8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito.

e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue:

- AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) - (CAS 90683-29-7) - (cfr. anche la cat. 8.g.1. per i relativi «precursori»);
- BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) - (CAS 17607-20-4) - (cfr. anche la cat. 8.g.1. per i relativi «precursori»);
- BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0);
- BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3);
- BTTN (trinitrato di butantriolo) - (CAS 6659-60-5) - (cfr. anche la cat. 8.g.8. per i relativi «precursori»);
- monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti:
 - gruppi nitrici;
 - nitrucci;
 - nitriti;
 - gruppi nitrazo; o
 - difluoroammino;
- FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri;




8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1);
9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafuoropentano-1,5-diol formal) - (CAS 376-90-9);
10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-diol formal);
11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) - (CAS 143178-24-9) e suoi derivati;
12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalità ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosità a 30° C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5);
13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue:
- poli(epicloroidrindiolo);
 - poli(epicloroidrintriolo);
14. NENA (composti di nitroetilnitrammina) - (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 8248682-6 e 85954-06-9);
15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrate o poli(nitratometil ossirano) - (CAS 27814-48-8);
16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NM-MO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) - (CAS 84051-81-0);
17. polinitroortocarbonati;
18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) - (CAS 53159-39-0);
19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR);
20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano);
21. TMETN (Trimetiletano trinitrato) - (CAS 3032-55-1);
- f. «additivi», come segue:
- salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9);
 - BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) - (CAS 17409-41-5);
 - BNO (nitriossido di butadiene);
 - derivati del ferrocene, come segue:
 - butacene (CAS 125856-62-4);
 - catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) - (CAS 37206-42-1);
 - acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene;
 - n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7);
 - altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.;
 - etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8);
 - propil-ferrocene;
 - pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - diciclopentil-ferrocene;
 - dicicloesil-ferrocene;
 - dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8);
 - dipropil-ferrocene;
 - dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4);
 - diesel-ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5);
 - betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7);
 - cittrato di piombo (CAS 14450-60-3);
 - chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4);
 - maleato di piombo (CAS 19136-34-6);
 - salicilato di piombo (CAS 15748-73-9);
 - stannato di piombo (CAS 12036-31-6);
 - MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) - (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO;
 - metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) - (CAS 85068-72-0);
 - N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2);
 - 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9);
 - agenti di accoppiamento organometallici, come segue:
 - neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2);
 - titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538;
 - titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato;
 - policianodifluoramminoetilenossido;
 - agenti leganti come segue:
 - 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) - (HX-868, BITA) - (CAS 7722-73-8);
 - ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoaltiche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina;
- Nota* — La cat. 8.f.17.b. comprende:
- 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina) (HX-752) - (CAS 7652-64-4);
 - 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) - (CAS 18924-91-9);
 - 1,1q-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) - (HX-877) - (CAS 71463-62-2).
18. propilenimmina (2-metilaziridina) - (CAS 75-55-8);
19. ossido ferrico sopraffino (Fe₂O₃) - (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm;
20. TEPAN (tetraetilenepentaminaacrilonitrile) - (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali;
21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) - (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali;
22. TPB (trifenilbismuto) - (CAS 603-33-8);
23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) - (CAS 90591-48-3);
- g. «precursori», come segue:
- N.B.*: nella cat. 8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici» ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti.
- BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) - (CAS 78-71-7) - (*cf.* anche la cat. 8.e.1. e la cat. 8.e.2.);
 - sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) - (*cf.* anche la cat. 8.a.28.);
 - derivati dell'esaaaisowurtziano tra cui HBIW (esabenzilesaaaisowurtziano) - (CAS 124782-156) - (*cf.* anche la cat. 8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaaaisowurtziano) - (CAS 182763-60-6) (*cf.* anche la cat. 8.a.4.);
 - non utilizzato dal 2013;
 - TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo-ottano) - (CAS 41378-98-7) - (*cf.* anche la cat. 8.a.13.);
 - 1,4,5,8 tetraazadecalina (CAS 5409-42-7) - (*cf.* anche la cat. 8.a.27.);
 - 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) - (*cf.* anche la cat. 8.a.23.);
 - 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) - (CAS 3068-00-6) - (*cf.* anche la cat. 8.e.5.);
 - DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) - (*cf.* anche la cat. 8.a.13.);



8-7-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 158

h. polveri e forme di «materiale reattivo» come segue:

1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dalla cat. 8:

- a. alluminio;
- b. niobio;
- c. boro;
- d. zirconio;
- e. magnesio;
- f. titanio;
- g. tantalio;
- h. tungsteno;
- i. molibdeno; o
- j. afnio;

2. forme, non specificate dalle cat. 3, cat. 4, cat. 12 o cat. 16, fabbricate da polveri specificate dalla cat. 8.h.1.

Note tecniche:

1. i «materiali reattivi» sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche;

2. le polveri di «materiali reattivi» sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia;

3. le forme di «materiale reattivo» sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva.

Nota 1 — La cat. 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui alla cat. 8.a. o con le polveri di metallo di cui alla cat. 8.c.:

- a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8);
- b. polvere nera;
- c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7);
- d. difluoroammia (CAS 10405-27-3);
- e. nitroamido (CAS 9056-38-6);
- f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1);
- g. tetranitronaftalina;
- h. trinitroanisolo;
- i. trinitronaftalina;
- j. trinitrossilene;
- k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4);
- l. diottimaleato (CAS 142-16-5);
- m. etilsilacrilato (CAS 103-11-7);
- n. trietilalluminio (TEA) - (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) - (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro;
- o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0);
- p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) - (NG) - (CAS 55-63-0);
- q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) - (CAS 118-96-7);
- r. etilendiamminodinitrato (EDDN) - (CAS 20829-66-7);
- s. pentaeritritetranitrato (PETN) - (CAS 78-11-5);
- t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stufato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stufato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi;
- u. trietilenglicoldinitrato (TEGDN) - (CAS 111-22-8);
- v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stufico) - (CAS 82-71-3);
- w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletilidifenilurea [centraliti];
- x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) - (CAS 603-54-3);
- y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2);
- z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) - (CAS 64544-71-4);
- aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) - (CAS 119-75-5);

bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) - (CAS 836-30-6);

cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5);

dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) - (*cf.* voce IC011.d. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso).

Nota 2 — La cat. 8 non si applica a perclorato di ammonio (cat. 8.d.2.), NTO cat. 8.a.18.) o catocene (cat. 8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti:

a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile;

b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g;

c. aventi un massimo dell'80% di perclorato di ammonio (cat. 8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo;

d. aventi un contenuto di NTO (cat. 8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e

e. aventi un contenuto di catocene (cat. 8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g.

CATEGORIA 9.

Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue:

N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione *cf.* categoria 11.

a. Navi e componenti, come segue:

1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare;

2. navi di superficie, diverse da quelle di cui alla cat. 9.a.1, aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave:

a. armi automatiche di cui al punto cat. 1 o armi di cui ai punti cat. 2, cat. 4, cat. 12 o cat. 19, o «supporti» o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm;

Nota tecnica — Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi.

b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5;

c. aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. «protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)»; e

2. «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» progettato ai fini di decontaminazione; o

Note tecniche:

1. la «protezione CBRN» è uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrappressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria;

2. il «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» è un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave.

d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b, ML5.c o ML11.a e aventi una delle seguenti caratteristiche:

1. «protezione CBRN»;

2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente;

3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di energia/propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; o

4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave.

b. Motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare:

1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini;

